

IL TRUST PER SOGGETTI DEBOLI

Prof. Alceste Santuari

Docente di diritto dell'economia degli enti non profit
Università di Bologna – sede di Forlì

@ alceste.santuari@unibo.it

Il Trust

“Per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico”

(Art. 2 Legge 16 ottobre 1989, n. 364, ratifica della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985)

COMMON LAW E CIVIL LAW

UNA NOTA GENERALE:
IL *TRUST* APPLICATO ALLE
ORGANIZZAZIONI NON
LUCRATIVE AVVICINA
MOLTO LE DUE FAMIGLIE
GIURIDICHE

I soggetti del Trust

• Disponente

- Soggetto che trasferisce (con atto tra vivi, revocabile o irrevocabile, o con atto *mortis causa*) ad un altro soggetto la titolarità di uno o più diritti, conferendogli l'incarico di utilizzare i medesimi a vantaggio di un terzo soggetto ovvero per il perseguimento di uno scopo.

• Beneficiario

- Chiunque, secondo l'intento del disponente, sia destinatario di un vantaggio, quando il conseguimento di questo vantaggio sia configurabile come un diritto verso il Trustee, il quale è obbligato a realizzarlo. Pertanto il beneficiario deve necessariamente essere identificato o, almeno, identificabile.


• Trustee

- Soggetto al quale viene trasferita la titolarità dei beni. Il Trustee è proprietario dei beni, ma il suo diritto non è pieno: egli potrà utilizzare i beni del *trust fund* solamente nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto istitutivo del Trust, onde attuarne le finalità. Quando il disponente si dichiara anche Trustee si ha Trust "autodichiarato"

• (Protector)

- E' un terzo che ha il potere-dovere di dare istruzioni (che possono essere vincolanti o meno e, nel primo caso, il potere si atteggerà come diritto di veto) al Trustee, relativamente alle scelte gestionali in funzione dello scopo del Trust.

LA TRIANGOLAZIONE GIURIDICA



Il fondamento normativo

- Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 sulla legge applicabile ai Trusts e sul loro riconoscimento, ratificata in Italia con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992
- Art. 2645 *ter* del Codice Civile
- Meritevolezza dell'interesse perseguito con l'istituzione del Trust:
 - Art. 1322 del Codice Civile
 - Art. 30 della Costituzione

Atto istitutivo di Trust: elementi strutturali

- FORMA SCRITTA
- SCELTA ESPRESSA DELLA LEGGE APPLICABILE
- ENUNCIAZIONE DELLA FINALITÀ DEL TRUST: MERITEVOLEZZA INTERESSE *EX ART.* 1322 C.C. – PRESUPPOSTO DI LEGITTIMITÀ
- INDIVIDUAZIONE DEL DISPONENTE
- INDIVIDUAZIONE DEL TRUSTEE - DIRITTI E DOVERI - MECCANISMO DI SUCCESSIONE E/O SOSTITUZIONE

- Individuazione beneficiario o istituzione di un Trust di scopo
- Individuazione dei beni in Trust
- Durata del Trust (entro il termine massimo previsto dalla legge regolatrice)
- Enunciazione e disciplina dell'effetto segregativo – opportuna
- Luogo di amministrazione del Trust – opportuno

Atto istitutivo di Trust

- elementi accidentali -

- Individuazione del Protector - poteri e doveri
- Disciplina poteri e doveri dei beneficiari
- Potere Trustee di anticipazione ai beneficiari dei beni o parte degli stessi
- Procedura conciliativa - Giurisdizione
- Modifiche/gestione Trust - *Letters of wishes*
- Disciplina obblighi rendiconto del Trustee – Libro degli eventi
- Mutamento della legge applicabile

L'ATTO ISTITUTIVO DI TRUST

- LA DURATA DEL *TRUST* E DELLA SUA EVENTUALE PROROGA NEL TEMPO: A GARANZIA, TUTTAVIA, DELLA POSSIBILE MANCANZA OVVERO INSUFFICIENZA DEI BENI RICEVUTI IN *TRUST* PER CONSEGUIRE LA FINALITÀ INDICATA NELL'ATTO, È STATO CONFERITO AL *TRUSTEE* UN "POTERE DI ANTICIPAZIONE", SECONDO IL QUALE EGLI PUÒ DICHIARARE ANTICIPATAMENTE IL TERMINE DEL *TRUST*;
- IL GUARDIANO A SUPERVISIONE DELL'ATTIVITÀ DEL *TRUSTEE*, AFFINCHÉ QUESTI IMPIEGHI I BENI IN *TRUST* UNICAMENTE A FAVORE DELLA FINALITÀ INDICATA;

- LA GAMMA DI POTERI AFFIDATI AL *TRUSTEE* PER IL CONSEGUIMENTO DELLA FINALITÀ: INVERO, IL *TRUSTEE* POTRÀ PORRE IN ESSERE QUALSIASI CONTRATTO O ATTO CHE RITENGA NECESSARIO AL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO E POTRÀ SCEGLIERE LE SUE PARTI CONTRAENTI IN MODO ASSOLUTAMENTE LIBERO E DISCREZIONALE.
- E' DOVEROSO SEGNALARE CHE TRA I POTERI DEL *TRUSTEE* NON FIGURA QUELLO DI REVOCARE IL GUARDIANO. TALE DISPOSIZIONE, INFATTI, SCATURISCE DALL'ESIGENZA CHE QUESTI RESTI NEL TEMPO A GARANZIA DEL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO DEL *TRUST*.

- L'OPERA ASSISTENZIALE È SVOLTA DIRETTAMENTE DAL *TRUSTEE* E DEROGHE A QUESTO PRINCIPIO SONO AMMESSE SOLO IN CASI CIRCOSCRITTI E NON PRIMA DI AVER OTTENUTO IL CONSENSO DA PARTE DEL GUARDIANO;
- IL CARATTERE VOLONTARIO E NON REMUNERATO DELL'AZIONE DEL *TRUSTEE*, CLAUSOLA INTESA A SALVAGUARDIA DELLA FINALITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ INDICATA DAL DISPONENTE;
- DESTINAZIONE FINALE DEI BENI: AL TERMINE DEL *TRUST*, RIENTRERANNO NELLA PIENA DISPONIBILITÀ DEL DISPONENTE OVVERO DEI PROPRI EREDI.

CARATTERISTICHE

- **TECNICA PER GOVERNARE LA
SPECIALIZZAZIONE DELLA
RESPONSABILITA'
PATRIMONIALE**
- **REALIZZAZIONE DI UNA
FORMA DI TITOLARITA' DI
DIRITTI NELL'INTERESSE
ALTRUI**

IMPORTANZA DEL MOMENTO FUNZIONALE

- **DISTINTA IMPUTAZIONE
DEI RAPPORTI GIURIDICI**
 - **VINCOLO DEL
PATRIMONIO AD UNA
SPECIFICA FUNZIONE DI
GARANZIA E DI TUTELA**

GLI ISTITUTI GIURIDICI
DEL TRUST E
DELL'AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO RAFFORZANO
GLI AMBITI DI ATTIVITA'
DELLE ORGANIZZAZIONI
NON PROFIT

ARGOMENTI TRATTATI

- GLI SCOPI MERITEVOLI DI TUTELA
- GLI ENTI NON PROFIT QUALI TRUSTEES
- SINERGIE E INTEGRAZIONI CON L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

GLI SCOPI PERSEGUIBILI

- IL “DOPO DI NOI”
- L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Trust di scopo

Trib. Trieste 23.09.2005 – afferma la validità dei Trust interni e ordina l'intavolazione nel libro fondiario del diritto di proprietà su un'area trasferita al Trustee da un'Amministrazione Comunale al fine di ampliare un asilo nido ivi esistente, avvalendosi di somme versate al Trustee da una fondazione bancaria.

Realizza una garanzia assoluta sull'effettiva destinazione delle somme alla realizzazione dello scopo

Il Trust e la famiglia

L'art. 30 della Costituzione consacra la famiglia tra gli interessi meritevoli di tutela *ex art. 1322 c.c.* – presupposto di legittimità del Trust

Trust e soggetti deboli

- ASSICURA ASSISTENZA CONTINUATIVA A SOGGETTI CON DISABILITÀ
- RISERVATEZZA
- PERMETTE DI REGOLAMENTARE SIA GLI ASPETTI ECONOMICI CHE QUELLI PERSONALI

I vantaggi del Trust

- **Rispetto al fedecommesso assistenziale:**
 - Prescinde dall'interdizione dell'istituito
 - Chiunque può essere disponente
- Libertà di individuazione del Trustee – possibilità di prevedere un Protector
 - Trustee non ha solo poteri di conservazione e restituzione
 - I creditori del Trustee non hanno diritti sui frutti
- I beni non possono essere aggrediti dai creditori del disponente

Rispetto alla fondazione

- Costituzione più snella – non necessita del riconoscimento di personalità giuridica
- Non è soggetto a controllo e vigilanza dell’Autorità governativa
- Consente una gestione “personalizzata” del patrimonio conferito in Trust
 - Governance semplificata

IL “DOPO DI NOI”

- “DOPO DI NOI” DA PARTE DEI GENITORI, PARENTI, O COMUNQUE TUTORI.
- PER UN ENTE CHE SI OCCUPA DI PERSONE PORTATRICI DI DISABILITÀ APPARE OPPORTUNO ORGANIZZARE IN MODO STRUTTURATO FORME DI TRUST CHE GARANTISCANO L’ASSISTENZA DEI DISABILI IN VITA PRESSO L’ENTE STESSO
- TALE ORGANIZZAZIONE PUÒ FAVORIRE LA CONTINUITÀ DELL’ASSISTENZA AGLI UTENTI, GARANTENDO ANCHE I GENITORI E PARENTI TUTTI CHE L’ASSISTENZA PROSEGUIRÀ ANCHE DOPO LA LORO MORTE

TRUSTEE *vs.* TUTORE

IL *TRUSTEE*, A DIFFERENZA DEL TUTORE, ACQUISTA LA PROPRIETÀ DI BENI (ANCHE SE VINCOLATA ALLO SCOPO) E I GENITORI POSSONO DETTARE LE REGOLE PER LA SUCCESSIONE DEL *TRUSTEE* IN MODO DA AVERE SEMPRE UNA PERSONA DI FIDUCIA (DIRITTO CHE NON È ESERCITABILE NEI CONFRONTI DEL TUTORE NOMINATO DAL TRIBUNALE).

LE RAGIONI CHE MILITANO A FAVORE DEL TRUST

- TERZIETA': PIANO DI TOTALE
INDIPENDENZA RISPETTO AGLI ENTI
COINVOLTI
- TRUSTEE E' DEDICATO "ESCLUSIVAMENTE"
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
 - EFFETTO "SEGREGATIVO"
- SEPARATA GESTIONE DELLE RISORSE NEL
CORSO DELLA DURATA DEL TRUST
(CONTROLLO COSTANTE SULLA
DESTINAZIONE DEI BENI)

LE FIGURE
GIURIDICHE NON
PROFIT
QUALI POTENZIALI
TRUSTEES

- **FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA**
- **FONDAZIONI EX IPAB**
- **COOPERATIVE SOCIALI**
- **AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA**

FONDAZIONI BANCARIE

- ART. 11 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2002, POSSONO OPERARE ANCHE NELL'AMBITO DELLA "FAMIGLIA E VALORI CONNESSI".
 - AFFIDABILITÀ DOTAZIONE PATRIMONIALE, L'ESPERIENZA DI GESTIONE E *REPUTATION* SUL TERRITORIO LOCALE FANNO DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA *TRUSTS* IDEALI.
 - ALLO SCIoglimento DEL *TRUST* I BENI CONFERITI AL *TRUST* POTREBBERO ESSERE DEVOLUTI AD UN'ORGANIZZAZIONE *NON PROFIT*, IL CUI SCOPO STATUTARIO SIA, PER ESEMPIO, L'INTERVENTO NELL'AMBITO ASSISTENZIALE CUI SI RIFERISCE LA PATOLOGIA DEL BENEFICIARIO OVVERO ALLA MEDESIMA FONDAZIONE, QUALORA ESERCITI UN'IMPRESA STRUMENTALE IN QUEL DETERMINATO SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO.

TRUST *vs.* FONDAZIONE

- INDIVIDUAZIONE PRECISA DELLA DESTINAZIONE DEI BENI OGGETTO DEL TRUST (FRUTTO DELLA “SEGREGAZIONE”)
- MAGGIORE ESIGIBILITA’ DEI DIRITTI DEL BENEFICIARIO
 - FLESSIBILITA’ DELLA GESTIONE
 - PRESENZA DI UN PROTECTOR “EFFETTIVO” (RISPETTO ALLA P.A.)

ALTRI ENTI NON PROFIT

- COOPERATIVE SOCIALI
 - IMPRESE SOCIALI
- ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
- ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

UN'APPLICAZIONE CONCRETA

- DISPONENTE: NOTO PROFESSIONISTA
- SCOPO: FARE QUALCOSA PER LE PERSONE DISABILI E/O IN DIFFICOLTA' DEL TERRITORIO
 - PRIMA IDEA: FONDAZIONE: PRO E CONTRO
 - PROPOSTA DEL TRUST: CONVINCENTE
 - TRUSTEE: **COOPERATIVA SOCIALE RADICATA SUL TERRITORIO**
 - PROTECTOR: IL MEDESIMO DISPONENTE

TRUST E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- TRUST CURA ASPETTI PATRIMONIALI (es. RSA)
- AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CURA ASPETTI PERSONALI E DI SERVIZIO
- AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DIVENTA IL PROTECTOR DEL TRUST

UN'APPLICAZIONE CONCRETA

ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE
RICOVERATO PRESSO UNA STRUTTURA
RESIDENZIALE

TRUSTEE = LA RSA OSPITANTE

PROTECTOR L'AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO, RAPPRESENTATO DA
UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CHE
SI OCCUPA DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI
OVVERO DA ALTRA ORGANIZZAZIONE *NON*
PROFIT RAPPRESENTATIVA DI INTERESSI
COLLETTIVI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO